



# Comune di Moggio

(Provincia di Lecco)

## CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

### RELAZIONE TECNICA

Moggio, Aprile 2009

QUADRA S.R.L.  
20040 CORNATE D'ADDA (MI) – VIA MAZZINI 32A  
TEL. 0396060383 / 0396060351 – FAX 0396887635  
E-MAIL: QUADRA@QUADRASRL.NET  
SITO INTERNET: [HTTP://WWW.QUADRASRL.NET](http://www.quadrasrl.net)  
P.IVA E COD. FISC. 02462380961  
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 I.V.  
C.C.I.A.A. MILANO N. 1461945 - TRIB. MONZA N. 56463

## INDICE

<b>0. PREMESSA</b>	<b>3</b>
0.1. Introduzione .....	3
0.2. Riferimenti Normativi & Legislativi .....	4
<b>1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA</b>	<b>5</b>
1.1. Criteri Adottati .....	5
1.1.1. Criteri Generali .....	5
1.1.2. Criteri specifici .....	6
1.1.3. Classificazione delle strade .....	7
1.2. Comuni Limitrofi .....	7
1.3. Definizione delle classi e limiti acustici .....	8
1.3.1. Classi di destinazione d'uso del territorio .....	8
1.3.2. Valori limite .....	8
1.4. Zone acustiche omogenee.....	11
1.4.1. Classe I: Aree particolarmente protette.....	11
1.4.2. Classe II: Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale .....	11
1.4.3. Classe III: Aree di tipo misto .....	11
1.4.4. Classe IV: Aree di intensa attività umana.....	11
1.4.5. Classe V: Aree prevalentemente industriali.....	12
1.4.6. Classe VI: Aree esclusivamente industriali.....	12
<b>2. RILIEVI ACUSTICI SUL TERRITORIO</b>	<b>12</b>
2.1. Scopo dei rilievi .....	12
<b>3. RISANAMENTO</b>	<b>12</b>
<b>4. ALLEGATI</b>	<b>13</b>

## 0. PREMESSA

### 0.1. INTRODUZIONE

Il rumore rappresenta una forma di inquinamento che tende ad assumere un ruolo predominante rispetto ad altre fonti di degrado ambientale.

Nelle zone urbane o suburbane la rumorosità ambientale presenta aspetti legati all'uso specifico del territorio e alle infrastrutture presenti: in linea generale il traffico veicolare rappresenta la principale causa di disturbo, ma non sono certo meno trascurabili le emissioni sonore generate dalle varie attività produttive artigianali ed industriali, in quanto possono interessare aree estese caratterizzate dalla presenza di insediamenti abitativi.

Nel 1991 viene delineato a livello nazionale un primo tentativo di strategia per la regolamentazione ed il contenimento delle emissioni sonore. In seguito, la legge quadro sull'inquinamento acustico del 1995 ha affrontato finalmente il problema della difesa dell'ambiente dal rumore, stabilendo i principi generali per le competenze e le responsabilità in materia e ponendo le basi per tutta una serie di interventi legislativi attuativi di natura tecnica.

I comuni sono chiamati ad effettuare, al fine di perseguire il contenimento del rumore, una classificazione in zone acustiche omogenee del proprio territorio (comunemente denominata "zonizzazione acustica"), caratterizzate da differenti limiti massimi dei livelli equivalenti di pressione sonora ammessi nei tempi di riferimento diurno e notturno.

La zonizzazione acustica fornisce il quadro di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o previsti nel territorio comunale e, quindi, la base per programmare interventi e misure di controllo o riduzione dell'inquinamento acustico. Obiettivi fondamentali sono quelli di prevenire il deterioramento di aree non inquinate e di risanare quelle dove attualmente sono riscontrabili livelli di rumorosità ambientale superiori ai valori limite.

## 0.2. RIFERIMENTI NORMATIVI & LEGISLATIVI

I riferimenti fondamentali relativi alla classificazione acustica sono:

- ☞ D.P.C.M. 1 marzo 1991 *“Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno”*
- ☞ Legge 447 del 26 ottobre 1995 *“Legge quadro sull’inquinamento acustico”*
- ☞ D.P.C.M. 14 novembre 1997 *“Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”*
- ☞ D.M. 16 marzo 1998 *“Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico”*
- ☞ Deliberazione della giunta regionale del 25 giugno 1993 n. 5/37724 *“Linee guida per la zonizzazione acustica del territorio comunale”*
- ☞ Legge regionale 10 agosto 2001 n. 13 della Regione Lombardia *“Norme in materia di inquinamento acustico”*
- ☞ Deliberazione della giunta regionale del 2 luglio 2002 n. 7/9776 *“Criteri tecnici per le predisposizioni della Classificazione Acustica del Territorio Comunale”*
- ☞ D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142 *“Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”*

## **1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **1.1. CRITERI ADOTTATI**

#### **1.1.1. CRITERI GENERALI**

Innanzitutto si è cercato di evitare, per quanto possibile, una eccessiva frammentazione del territorio urbanizzato in zone con differenti valori limite. Questo perché una suddivisione in un numero elevato di zone comporta sicuramente una maggiore necessità di verifiche, di attività di controllo e di vigilanza. Tale principio viene richiamato nelle linee guida emanate dalla Regione Lombardia.

La classificazione in zone acustiche del territorio comunale è attuata avendo come riferimento la prevalenza delle attività insediate.

In primo luogo è stata analizzata la situazione così come individuata nel Piano Regolatore Generale (P.R.G.). Altri elementi di valutazione sono stati acquisiti direttamente attraverso sopralluoghi e rilievi strumentali; in questo modo si è verificata la effettiva destinazione d'uso di talune aree e si sono chiariti dubbi di interpretazione emersi durante l'analisi del P.R.G.

Non sono stati considerati nella definizione delle zone gli eventi sonori eccezionali o temporanei (quali manifestazioni all'aperto) in quanto per gli stessi è prevista una regolamentazione specifica dal D.P.C.M. 1 marzo 1991.

Per quanto riguarda la classificazione delle singole entità territoriali la legislazione fa riferimento a zone estese e non a singoli insediamenti. Pertanto la classificazione acustica di una specifica area non deve essere stabilita solo con riferimento alla sua destinazione d'uso effettiva, ma tenendo conto delle destinazioni d'uso effettive delle aree circostanti.

#### **1.1.1.1. CLASSIFICAZIONE DEI CENTRI URBANI**

Per la classificazione di centri urbani nelle classi II, III, IV e V è stata necessaria una preventiva valutazione di parametri quali la densità di popolazione, gli esercizi commerciali e gli insediamenti artigianali.

Per la caratterizzazione delle aree urbane si utilizzano alcuni parametri di valutazione per la definizione delle classi da assegnare alle aree urbane. Tali parametri e le rispettive classificazioni sono:

- \* la tipologia e l'intensità del traffico (locale, di attraversamento, intenso);
- \* la densità della popolazione (bassa, media, alta);
- \* la densità di attività commerciali (limitata presenza, presenza, elevata presenza);
- \* la densità di attività artigianali (assenza, limitata presenza, presenza).

L'analisi dei quattro parametri valutativi è stata effettuata sulla base di stime dedotte dalle informazioni disponibili a livello comunale e dai sopralluoghi effettuati.

#### **1.1.1.2. CONFINI TRA ZONE APPARTENENTI A CLASSI ACUSTICHE DIFFERENTI**

Relativamente alle parti del territorio situate lungo i confini tra zone di diversa classe, le disposizioni della Legge 447/95 (art. 4) e della Legge Regionale 13/2001 (art. 2) stabiliscono chiaramente il “*divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dB di livello sonoro equivalente*”. In sostanza, quindi è “obbligatorio” che le zone acustiche confinanti siano assegnate a classi contigue; tale criterio è stato pertanto adottato nella definizione della classificazione acustica del territorio comunale.

Si ricorda che lo stesso art. 4 della Legge 447/95 stabilisce anche che “*qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art. 7*”. La Legge Regionale 13/2001 recepisce questa indicazione consentendo, in tali casi, il contatto tra aree con valori limite che si discostano di 10 dB, contestualmente all'adozione da parte del comune di un piano di risanamento per le aree interessate.

Si segnala che nella classificazione acustica del territorio del Comune di Moggio non è stato necessario ricorrere a tale possibilità.

La determinazione dell'ampiezza delle “fasce di rispetto” ai margini delle carreggiate è stata effettuata valutando sperimentalmente il decremento dei livelli di rumore che si registra allontanandosi dal bordo della carreggiata stessa.

Anche nella definizione dei confini di area si è optato, quando possibile, per l'uso di separatori non equivoci: sono stati scelti le strade, le facciate degli edifici, le recinzioni di proprietà, oltre a elementi di carattere morfologico quali linee altimetriche, corsi d'acqua o scarpate.

#### **1.1.2. CRITERI SPECIFICI**

##### **1.1.2.1. AREE SCOLASTICHE**

Sul territorio comunale non sono presenti strutture scolastiche di nessun grado.

##### **1.1.2.2. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Sul territorio comunale non sono presenti aree industriali o insediamenti produttivi a carattere industriale.

Non sono presenti aree produttive sparse o inserite in contesto residenziale.

##### **1.1.2.3. FASCE DI TRANSIZIONE**

La distribuzione delle attività sul territorio ha consentito nella maggior parte dei casi di rispettare il criterio generale di non mettere a contatto aree con limiti differenti di più di 5 dB. Ove questo non fosse stato immediatamente applicabile

si è provveduto, come già detto, alla creazione di zone di classe intermedia, dette “fasce di transizione”, per le quali la destinazione nominale non corrisponde necessariamente al contesto territoriale effettivo.

Ciò si verifica, ad esempio, al confine tra le zone di versante inserite in classe I e le aree sciabili inserite in classe III, o nel passaggio dalla classe III prevista per la SP64 alla classe I prevista per le aree rurali e di versante circostanti.

### **1.1.3. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

Le emissioni acustiche delle infrastrutture stradali sono regolamentate dal D.P.R. 30 marzo 2004 n. 142, che classifica le strade secondo l'articolo 2 del decreto legislativo n. 285 del 1992 "Nuovo codice della strada". La classificazione è la seguente:

- A. *autostrade;*
- B. *strade extraurbane principali;*
- C. *strade extraurbane secondarie;*
- D. *strade urbane di scorrimento;*
- E. *strade urbane di quartiere;*
- F. *strade locali.*

Nel Comune di Moggio, l'analisi della rete stradale ha portato a inserire in Classe III la SP64, che costituisce la principale via di penetrazione nel centro abitato e la via di attraversamento del territorio comunale verso Vedeseta.

Anche i tratti extraurbani della SP64 sono stati inseriti in Classe III e non in Classe IV, dato la scarsa intensità del traffico e le basse velocità di transito.

Tutte le altre strade sono state classificate in base alla tipologia di zona attraversata.

### **1.2. COMUNI LIMITROFI**

La classificazione acustica del territorio comunale ha tenuto conto dell'esistenza o meno della classificazione acustica del territorio dei comuni confinanti con Moggio, al fine di evitare la creazione di disomogeneità nella classificazione di aree adiacenti ma appartenenti a comuni differenti. In seguito ad indagine presso gli uffici competenti non sono state rilevate incompatibilità con la classificazione delle aree del Comune di Moggio.

Lungo i confini comunali non sono presenti discontinuità tra le destinazioni d'uso delle aree del comune di Moggio e quelle delle aree dei comuni confinanti (Cassina Valsassina, Barzio, Morterone e Vedeseta) costituite per la maggior parte da aree rurali o boschive.

In particolare si è provveduto a verificare la compatibilità della classificazione acustica del comune di Moggio con quelle dei comuni di Cassina Valsassina e Barzio, mentre i comuni di Morterone e Vedeseta non risultano attualmente dotati di zonizzazione acustica.

### 1.3. DEFINIZIONE DELLE CLASSI E LIMITI ACUSTICI

#### 1.3.1. CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO

Di seguito si riportano le sei classi acustiche di suddivisione del territorio nazionale, definite nel D.P.C.M. 1 marzo 1991 e confermate nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

<i>Classe I - Aree particolarmente protette</i>
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
<i>Classe II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
<i>Classe III - Aree di tipo misto</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
<i>Classe IV - Aree di intensa attività umana</i>
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.
<i>Classe V - Aree prevalentemente industriali</i>
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
<i>Classe VI - Aree esclusivamente industriali</i>
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

#### 1.3.2. VALORI LIMITE

Nella legge quadro 447/95 vengono definiti i seguenti valori:

- \* *valori limite di emissione*: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
- \* *valori limite di immissione*: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;



- \* *valori di attenzione*: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;
- \* *valori di qualità*: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente Legge 447/95.

Il D.P.C.M. 14 novembre 1997 quantifica infine per ciascuna classe i valori definiti dalla Legge 447/95 quadro come segue:

*Valori limite di emissione ( $L_{eq}$  in dB(A))  
Tabella B del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	45	35
II - Aree prevalentemente residenziali	50	40
III - Aree di tipo misto	55	45
IV - Aree di intensa attività umana	60	50
V - Aree prevalentemente industriali	65	55
VI - Aree esclusivamente industriali	65	65

*Valori limite assoluti di immissione ( $L_{eq}$  in dB(A))  
Tabella C del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	55	45
III - Aree di tipo misto	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori di qualità ( $L_{eq}$  in dB(A))  
Tabella D del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	47	37
II - Aree prevalentemente residenziali	52	42
III - Aree di tipo misto	57	47
IV - Aree di intensa attività umana	62	52
V - Aree prevalentemente industriali	67	57
VI - Aree esclusivamente industriali	70	70

*Valori di attenzione ( $L_{eq}$  in dB(A))  
Art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 14 novembre 1997*

Classi di destinazione d'uso del territorio	Se riferiti ad un'ora		Se riferiti all'intero periodo di riferimento	
	Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
I - Aree particolarmente protette	60	45	50	40
II - Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
III - Aree di tipo misto	70	55	60	50
IV - Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
V - Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
VI - Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

#### **1.4. ZONE ACUSTICHE OMOGENEE**

##### **1.4.1. CLASSE I: AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE**

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione.

Sono state assegnate a questa classe le aree residenziali rurali, le aree di versante, le aree boschive e le aree soggette a particolare salvaguardia ambientale e di particolare sensibilità paesistica.

##### **1.4.2. CLASSE II: AREE DESTINATE AD USO PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

Sono state assegnate a questa classe:

- \* le aree residenziali del Comune;
- \* la fascia di transizione presente al confine tra le zone di versante, inserite in classe I, e le aree sciabili, inserite in classe III;
- \* la fascia di transizione presente al confine tra la classe III prevista per la SP64 e la classe I prevista per le aree rurali e di versante circostanti.

##### **1.4.3. CLASSE III: AREE DI TIPO MISTO**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; le aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.

Sono state assegnate a questa classe:

- \* le aree appartenenti al centro storico;
- \* il principale asse stradale di penetrazione all'interno del centro abitato;
- \* parte delle aree ricreative e in cui si svolgono attività sportive all'aperto che non sono fonti di rumore;
- \* le aree sciabili;

##### **1.4.4. CLASSE IV: AREE DI INTENSA ATTIVITÀ UMANA**

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.

Sono state inserite in questa classe parte del centro sportivo comunale e alcune aree residenziali ad esso adiacenti. Tale classificazione è dovuta al fatto che,

principalmente durante la stagione estiva, il centro sportivo costituisce un importante punto di incontro e centro di aggregazione, che attira anche numerose utenze dai paesi confinanti. Nell'area è inoltre prevista l'organizzazione di feste e manifestazioni anche con intrattenimento musicale.

#### **1.4.5. CLASSE V: AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

Nessuna area è stata assegnata a questa classe.

#### **1.4.6. CLASSE VI: AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI**

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Nessuna area è stata assegnata a questa classe.

## **2. RILIEVI ACUSTICI SUL TERRITORIO**

### **2.1. SCOPO DEI RILEVI**

Poiché effettuare le rilevazioni fonometriche al momento della redazione della presente relazione sarebbe scarsamente significativo e fornirebbe informazioni poco utili a causa della quasi totale mancanza di fonti di rumorosità, si è deciso, in accordo con l'amministrazione comunale, di rinviare le indagini fonometriche all'estate 2009, in modo da poter eseguire le rilevazioni in presenza di tutte le fonti di rumore proprie delle attività turistiche e ricreative della zona.

Lo svolgimento di indagini strumentali non avrà lo scopo di determinare la classe di assegnazione delle aree, bensì quello di acquisire dati relativi al clima acustico presente sul territorio comunale per documentare la situazione attuale e fornire elementi a supporto della classificazione acustica realizzata o per evidenziare la necessità di interventi correttivi del piano di azionamento acustico.

## **3. RISANAMENTO**

Con la legge quadro e con il D.P.C.M. 14 novembre 1997 il piano di risanamento acustico viene individuato come lo strumento operativo per il perseguimento del risanamento acustico del territorio e l'attuazione delle azioni di recupero delle situazioni di sofferenza pregresse.

Gli interventi di riduzione dell'inquinamento acustico vengono di solito distinti in interventi attivi e passivi. Gli interventi di tipo attivo sono volti a ridurre la potenza sonora emessa dalle sorgenti; quelli di tipo passivo sono invece orientati alla protezione dei soggetti riceventi.

#### 4. ALLEGATI

Allegati alla presente relazione tecnica sono i seguenti documenti:

- 1) Norme Tecniche di Attuazione;
- 2) Cartografia generale della zonizzazione acustica del territorio comunale (1:5000);
- 3) Cartografia della zonizzazione acustica del centro abitato (1:2000)

*Ing. Ernesto Cappelletti*

*Tecnico Competente nel Campo dell'Acustica Ambientale  
Riconosciuto dalla Regione Lombardia con Decreto n. 25 del 12/01/1999*

